



COMUNE DI TORRE CAJETANI
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Gennaio 2024

INDICE

Art. 1 -Oggetto e finalità	pag. 4
Art. 2 -Soggetti interessati	pag. 4
Art. 3 -Funzioni e attività oggetto degli incentivi	pag. 4
Art. 4 -Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	pag. 5
Art. 5 -Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti	pag. 5
Art. 6 -Procedure bandite dalla Centrale di Committenza	pag. 6
Art. 7 -Attività di committenza delegata/ausiliaria	pag. 6
Art. 8 -Compatibilità e limiti di impiego	pag. 6
Art. 9 -Formazione professionale e strumentazione	pag. 7
Art. 10 - Oneri relativi alle funzioni tecniche	pag. 7
Art. 11 - Criteri di ripartizione dell'incentivo.....	pag. 7
Art. 12 -Erogazione delle somme	pag. 9
Art. 13 -Coefficienti di riduzione	pag. 9
Art. 14 -Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	pag. 10
Art. 15 -Applicazione	pag. 11
Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni	pag. 11
TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici	pag. 12
TABELLA 2 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni	pag. 13

"DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023"

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art.3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell' allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
 2. In base all'art. 45, co. 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
- A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati a despletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal R.U.P. ai fini della successiva individuazione da parte del

Responsabile del Servizio.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente disciplina.

Articolo 6

(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (*Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice*) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 - corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A -Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	2,00 %
oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,80 %
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,60 %
oltre euro 25.000.000,00	1,20 %

TAB. B –Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2,00 %
oltre euro 1.000.000,00	1,50 %

della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.

3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per 1,80 % e quota innovazione per il 0,20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7

(Attività di committenza delegata/ausiliaria)

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Articolo 8

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 9

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Articolo 10

(Oneri relativi alle funzioni tecniche)

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Nel caso di modifiche/varianti in corso d'opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo.

Articolo 11

(Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del Responsabile del Servizio o altro soggetto preposto alla struttura competente.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, della presente disciplina, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile del Servizio, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al Responsabile del Servizio o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla *fase di programmazione*, verifica della progettazione e affidamento:
 - il Responsabile del Servizio altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla *fase dell'esecuzione*:

il Responsabile Unico del Progetto documenta al Responsabile del Servizio o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

 - il Responsabile del Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il dirigente assume la determinazione di liquidazione.
 - c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il Responsabile Unico del Progetto documenta al Responsabile del Servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Responsabile del Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
 - il Responsabile del Servizio assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:
 - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di

esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 15

(Applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con Delibera di Giunta Comunale n° 21 del 03/02/2023

ALLEGATI-TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.

Fasi Progettuali	Personale Coinvolto	
	Responsabile unico del progetto	Addetti alla gestione tecnico/ amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase
Fase programmazione		
Programmazione tecnica economica dell'intervento	2	1
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5	2
Verifica del progetto e predisposizione atti per approvazione interventi	3	1
Fase progettazione		
Progettazione Esecutiva	1	1
Verifica del progetto esecutivo	-	5
Validazione progetto esecutivo	5	-
Predisposizione atti e approvazione progetto esecutivo	4	7
Fase affidamento		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	3	5
Gestione procedura di gara, esame offerte, graduatoria affidamento	4	7
Predisposizione documenti e atti affidamento - Affidamento lavori	8	8
Fase esecuzione		
Direzione Lavori / D.E.C. verifica forniture	-	2
Verifica atti contabili di cantiere, SAL, certificati pagamento, Predisposizioni e Adozione atti contabili e liquidazioni	3	6
Verifica e Validazione atti contabili stato finale e rendicontazione	7	10
	45	55
Totale	100	

**In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%*

ALLEGATI - TABELLA 2**Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni***Le percentuali sono indicate per le fasi nella misura massima. La proposta sarà completata dalla stazione appaltante con le percentuali per le singole figure.*

Fasi Progettuali	Personale Coinvolto	
	Responsabile unico del progetto	Addetti alla gestione tecnico/ amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase
Fase programmazione		
Programmazione tecnica economica dell'intervento	7	3
Verifica del progetto servizi e predisposizione atti per approvazione interventi	3	1
Fase progettazione		
Progettazione Esecutiva Servizi e Forniture	5	5
Verifica del progetto esecutivo	-	2
Validazione progetto esecutivo	2	-
Predisposizione atti consecutivi	3	6
Fase affidamento		
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	3	5
Gestione procedura di gara, esame offerte, graduatoria affidamento	4	7
Predisposizione documenti e atti affidamento - Affidamento Servizi e Forniture	8	8
Fase esecuzione		
Direzione Lavori / D.E.C. verifica forniture	-	2
Verifica atti contabili, SAL, certificati pagamento, Predisposizioni e Adozione atti contabili e liquidazioni	3	6
Verifica e Validazione atti contabili stato finale e rendicontazione	7	10
	45	55
<i>Totale</i>	100	

**In caso di ricorso a centrale di committenza la percentuale può essere individuata nella misura massima del 25%*

IL PRESIDENTE
Silverio Ubodi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Deodato

Francesco Deodato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il giorno 23/03/24 e per la durata 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000.

Li 23/03/24



L'IMPIEGATO ADDETTO

Francesco Deodato

[X] Comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 con nota prot. n. 1286 in data 23/03/24.



L'IMPIEGATO ADDETTO

Francesco Deodato

ESTREMI ESECUTIVITA'

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

[] Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Deodato

Francesco Deodato

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Provincia di Frosinone

Via Circonvallazione Cerano snc 03010 TORRE CAJETANI (FR) - Tel 0775/596017 - Fax 596146
P. IVA 00303680607 - C.C.P. n.13038039 -

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 14 DATA 01/03/2024

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche già approvato con D.G.C: 21/2023 al nuovo Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n° 36

L'anno 2024, il giorno uno del mese di marzo alle ore 16:20 la Giunta è stata convocata e si è riunita in audio videoconferenza, ai sensi del regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 27.01.2023, rispettando le seguenti condizioni:

a) il Presidente e il Segretario Comunale sono contemporaneamente collegati e provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) è possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la Giunta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nella persona dei Sigg.:

Sono intervenuti i Signori:

	Presente	Assente
1) SILVERIO Ubodi Sindaco	X	
2) ANDREA Pascasi Assessore	X	
3) STEFANO Giorgi Assessore	X	
Totale	3	

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott. Francesco Deodato;

Constatato che il numero legale dei presenti rende valida la seduta, Il Sindaco Sig. Silverio Ubodi assume la Presidenza ed esposto l'argomento posto all'ordine del giorno, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

Servizio competente:

TECNICO

PARERI:

Parere di regolarità TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) si esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica:

X Parere Favorevole

Non Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Amministrativo
Silverio Ubodi

Parere di regolarità CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

X Parere Favorevole

Non Favorevole

Il Resp. del Servizio Finanziario

Rag. Corrado Ruffetti

Parere di regolarità TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) si esprime il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica:

X Parere Favorevole

Non Favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Luca Villani



Vista la D.G.C. n° 21 del 03/02/2023 con la quale veniva approvato il regolamento per la costituzione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

Dato Atto che in data 01/07/2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Vista pertanto la necessità di adeguare il Regolamento precedentemente approvato alla luce della nuova normativa ormai entrata in pieno vigore;

Visto l'art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del DL 36/2023 e in particolare:

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale
5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) a per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Considerate le pronunce della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, che hanno dettato specifici orientamenti interpretativi in materia di incentivi per le funzioni tecniche (Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 35312016 e parere n. 13412017; Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, pareri nn. 184/2016, 333/2016 e 190/2017; Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, parere n. 118/2016; Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, pareri nn. 204/2016 e 5/2017; Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, parere n. 122/2016; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 712017; Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 58/2017); Atteso che dai menzionati pareri della Corte dei Conti è emerso che:

- in mancanza di una norma che autorizzi l'Ente ad attribuire al Regolamento in questione effetto retroattivo, il Regolamento in ossequio all'art. 11 delle Preleggi - non può disporre che per l'avvenire;
- l'adozione del Regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;
- l'incentivo non spetta per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, la predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, la progettazione ed il coordinamento della sicurezza, la progettazione interna;
- nel fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche gli Enti possono inserire anche gli importi posti a base di gara previsti per gli appalti di forniture e servizi non finanziati con spese per investimenti;
- gli incentivi per le funzioni tecniche sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (in senso contrario, la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che, con la richiamata deliberazione n. 58/2017 ha rimesso la questione ad una ulteriore valutazione della Sezione delle Autonomie);
- gli incentivi possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavoro, servizi e forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa;

Richiamata l'atto del Presidente dell'ANAC n. 3360/2023 – (URCP 54/2023) ai sensi del quale *“Il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti”* ferma restando la *“necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale”*;

Ravvisata l'opportunità di individuare in un regolamento l'atto a valenza generale idoneo al fine di individuare le regole sottese alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche alla luce del nuovo Codice dei Contratti

Visto l'allegato schema di "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.L. n. 36/2023", predisposto dal Responsabile dell'Area Tecnica;

Preso atto che il suddetto schema di Regolamento è stato sottoposto, a cura del Responsabile dell'Area Tecnica, all'esame del Segretario Generale e di tutti i Responsabili di Servizio dell'Ente per eventuali osservazioni;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.L. n. 36/2023",

Atteso che dal presente atto non derivano oneri, diretti o indiretti, sul bilancio comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti altresì i pareri di regolarità tecnica e contabile degli altri responsabili espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 2000;

con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s'intende integralmente trascritto:

1. di approvare il "Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. L. n. 36/2023", composto di n. 14 articoli, che è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
 2. di dare atto che il Regolamento che si approva con il presente atto abroga e sostituisce il Regolamento per la costituzione dei fondi per la progettazione e l'innovazione e definizione dei criteri di riparto" approvato con deliberazione di GC. n. 21 del 03/02/2023;
 3. di disporre la pubblicazione del Regolamento di cui al punto 1) del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 4. di disporre la trasmissione del Regolamento di cui al punto 1) del presente atto a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente;
 5. di trasmettere la presente, per opportuna informazione, alle OO.SS.;
- Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.